



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **19** del **Consiglio Comunale**

Oggetto: **APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ 'RABBIES ENERGIA 1 S.R.L.' E 'RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.', NELLA SOCIETÀ 'RABBIES ENERGIA .S.R.L.' REDATTO IN APPLICAZIONE DEL D.L.GS 175/2015.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **due** mese di **ottobre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Assente giustificata

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Podetti Cristina e Zanella Giuliano, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Valentinelli Chiara

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ 'RABBIES ENERGIA 1 S.R.L.' E 'RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.', NELLA SOCIETÀ 'RABBIES ENERGIA .S.R.L.' REDATTO IN APPLICAZIONE DEL D.L.GS 175/2015.

Relazione.

Ricorda come il Comune di Malé, in applicazione della normativa nazionale introdotta dal D.L.gs. 175/2015, cd. Legge Madia, nonché delle disposizioni dettate a livello provinciale dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 ha approvato in data 29.09.2017, giusta deliberazione n. 34, il provvedimento di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare".

Detta deliberazione, inoltrata alle società interessate, prevedeva tra l'altro che con riferimento alle Società RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. e RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. "Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze Consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione, nei tempi stabiliti, circa la proposta di fusione delle società omissis".

Il legislatore con il D.lgs. n. 175 del 19.08.2016 ha emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevedendo all'art. 20 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Dispone la norma che "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. • I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. • In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. • I piani di riassetto possono prevedere anche la

dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. • Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. • La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. • Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. • Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. • Il ricorso allo strumento societario da parte degli Enti Locali è limitato solo alla somministrazione di servizi pubblici o attività di interesse pubblico al fine di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento. Il mantenimento di partecipazioni societarie è quindi consentito solo in determinati casi e deve poggiare sulla sostenibilità finanziaria, convenienza economica e sulla compatibilità con principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela della concorrenza. Peraltro, recenti sentenze della Corte Costituzionale n.148/2009 e 146/2016 sembrano confermare la ratio delle recenti disposizioni del D.lgs.175/2016 che, al fine di tutelare la concorrenza e di evitare ogni forma di abuso dello strumento societario, vietano di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Preso atto che: • l'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (società incorporata) confluisce in un'altra società (società incorporante), costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio – attività in capo al nuovo soggetto ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile". • Gli effetti della fusione possono essere così riassunti: a) L' "estinzione" delle società incorporate (per la dottrina civilistica italiana e della giurisprudenza, non si tratterebbe di "estinzione" bensì di perdita di individualità delle società incorporate); b) Il trasferimento all'incorporante dell'intero patrimonio delle società incorporate; c) La conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle società incorporate in equivalenti partecipazioni, ossia di partecipazioni di uguale valore reale, nella società incorporante con la conseguente estinzione delle quote nella prima e la loro sostituzione con quote nella seconda. L'equivalenza economica è misurata dal "rapporto di cambio" il quale è definito come prezzo delle quote delle società estinte in termini di quote della società incorporante. • La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.

• Dalla fusione derivano quindi sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali: - riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni; - semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse; - maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del servizio con conseguente miglioramento del rating creditizio.

Propedeutico alla scelta di mantenere in vita dette Società, come si evidenzia anche in questa sede, è stata la valutazione qui riconfermata che il concetto di "indispensabilità", introdotto da norme e giurisprudenza, appare sì finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007) quale presupposto alla non dismissione, ma fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), si dove valutare come oltre ad essere ammesse dalla legge per la tipologia di attività che esercitano (il Legislatore ha individuato un preciso vincolo relativo alle attività perseguibili mediante lo strumento societario, attraverso la puntuale tassonomia contenuta nell'art. 4, commi 2 e segg. Della legge Madia), appaiono oltremodo convenienti in termini di redditività assicurando i significativi proventi finanziari che trasferiti annualmente ai Soci consento di impiegare gli stessi per lo sviluppo socio economico della popolazione e del territorio amministrato.

Da atto come in data 19.07.2018 le Società in parola hanno presentato un progetto di fusione per incorporazione per dar vita alla nuova Società Rabbies Energia S.r.l., soluzione che ha lo scopo di razionalizzazione la gestione ed efficientare i costi in risposta alle disposizioni legislative recenti sulle società pubbliche che prevedono l'espresso divieto, da parte di un Comune, di detenere più partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali com'è, nel caso di specie, per Rabbies 1 e 2 nate solo per rendere possibile l'ottenimento di due concessioni a derivare acqua in concorrenza, in quanto interessati all'utilizzo idroelettrico su un medesimo tratto di torrente sotteso sia soggetti pubblici che soggetto privato.

Che conseguentemente viene riconfermata la partecipazione di socio privato in deroga alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 considerato come Centraline Trentine S.r.l., allora Trentino Energia S.r.l., aveva in essere una propria domanda a derivare sul torrente Rabbies nel medesimo tratto su cui operavano Malé e Rabbi, soggetti che per consentire che fosse rilasciata la concessione hanno convenuto di unire le relative istanze come "sollecitato" dalla stessa Provincia appreso rischioso procedere con una posizione di scontro avendo le due soluzioni presentate analogo valore tecnico e ritenendo gli Uffici di Trento di gestire meglio le interessenze e le prescrizioni attuative dei lavori e gestionali post entrata in produzione delle centrali stesse.

La documentazione prodotta, composta da progetto di fusione ex art. 2501 C.C., relazione dell'Organo Amministrativo, relazione dell'esperto indipendente e bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, completi di relazione del soggetto incaricato della revisione legale, dimostra tra l'altro come con la fusione si otterrà una riduzione di costi, ciò grazie a minori spese per amministratori, per l'organo di revisione e per la gestione di un solo bilancio secondo i valori indicati nella relazione dell'Organo Amministrativo, valori che si ritengo fortemente sottostimati.

Ricordato come il progetto di fusione per incorporazione delle società "Rabbies Energia S.r.l. 1 e 2" nella società "Rabbies Energia S.r.l.", redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter C.C. contenente lo statuto della società con le modifiche derivanti dalla fusione; • le situazioni patrimoniali delle succitate società riferite al 31 dicembre 2017; • la relazione illustrativa del C.d.A. della società

partecipante alla fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.; • la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c..

Rilevato in particolare dall'esame dei predetti documenti che: • La fusione avrà effetto dall'adempimento dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis C.C., ovvero dopo il deposito dell'atto di fusione e comunque con decorrenza 1 gennaio 2018. • La fusione per incorporazione delle due Società viene proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2017. • L'efficacia della fusione decorrerà dal 1° gennaio 2018 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali secondo quanto concesso dagli artt. 2504 bis e 2501 ter del C.C., nonché dall'art. 172 del DPR 917/86. Pertanto, le operazioni delle incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a far data dal 1° gennaio 2018, compreso.

Ricorda come perché avvenga la fusione delle due società in un unico nuovo soggetto a capitale misto ma a controllo pubblico, è necessario come prevedono le norme del Codice Civile, che si gestiscano le seguenti fasi: 1. Approvazione della proposta deliberativa predisposta dal Competente organo, con allegato il progetto di fusione 2. Ricognizione di tutte le delibere da parte del notaio rogante 3. Nascita della nuova Rabbies Energia S.r.l..

Fa presente che l'operazione di fusione e di incorporazione delle due società citate sulla società incorporata, non ha nessun costo finanziario nei confronti degli Enti locali che aderiscono a tale progetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione che precede.

Presa conoscenza, come da documentazione in atti, della nota a firma del Segretario Generale di Malé dd. 09.08.2018, prot. n. 9137/4.3, indirizzata alle Società e per conoscenza al Revisore del Comune, ove si evidenzia l'assenza, all'interno dello Statuto o comunque in schemi convenzionali o modelli statutari specifici, non predisposti, di strumenti che assicurino al socio pubblico il certo esercizio delle sue prerogative, coerentemente ai principi di controllo congiunto da prevedere ed esercitare concretamente quale condizione di legge che giustifica la detenzione di simili partecipazioni.

Dato atto come in tal senso, giusta nota prot. n. 10308/5.3 dd. 06.09.2018, il Socio Comune di Malé, d'intesa, inoltrava richiesta di parere al Consorzio dei Comuni Trentini.

Presa visione del parere dd. 12.12.2018, n. prot. n. 10496, ove si evidenziava che: *“Con riferimento al caso oggetto di specifico esame, la costituzione di una forma di stabile coordinamento tra i soci pubblici di Rabbies energia s.r.l., al fine di determinarne congiuntamente le politiche gestionali, può costituire una opportunità per gli stessi, valutabile nell'ambito della loro discrezionalità. Tuttavia, ciò non corrisponde ad uno specifico obbligo di legge, ben potendo gli stessi Soci pubblici optare per il mantenimento della piena autonomia di valutazione e di voto con riferimento alle scelte strategiche ed operative della società, senza che ciò determini un obbligo di dismissione della partecipazione. Per contro, va rilevato che l'assenza di forme di raccordo permanente tra gli stessi Soci non varrebbe - ad avviso della giurisprudenza - a sottrarre la società a prevalente partecipazione pubblica dal rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa, che il testo unico delle società a partecipazione pubblica riserva alle società in controllo pubblico. In tali circostanze, infatti, ad avviso di Corte dei Conti, sez. controllo*

Emilia-Romagna, del. 180 d.d. 12 dicembre 2017, sussisterebbe il dovere per gli Enti pubblici soci di addivenire quantomeno ad una forma di coordinamento idonea ad assicurare il rispetto della normativa in questione. Con riferimento alle analoghe misure imposte nell'ordinamento provinciale, si osserva che l'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, prescrive a tal fine che gli Enti locali che congiuntamente detengono il potere di controllo sulla società devono provvedere, attraverso uno specifico accordo, ad individuare le modalità organizzative per l'attuazione del protocollo stesso, indicando un Ente locale quale capofila nei rapporti con la società, limitatamente agli spetti concernenti le misure di contenimento della spesa in oggetto. Per altro verso, le d.G.P. n. 787/2018 e n. 1514/2018 - concernenti i nuovi criteri per la remunerazione di amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti, nonché i modelli di governance delle società in controllo pubblico - prevedono specifici modelli di attuazione della disciplina ivi contenuta, i quali - nel caso in cui sussista una pluralità di Enti locali soci - fanno riferimento alle determinazioni assunte dall' "organismo - convenzionale o societario - che esercita il potere di controllo" e prevedono, in sua assenza, alcuni meccanismi sussidiari di individuazione dell'Ente locale comunque tenuto ad assumere i provvedimenti de quibus. Ciò considerato, si suggerisce prudenzialmente a codesto Comune di assicurare - d'intesa con l'altro Ente locale partecipante alla Società - che quest'ultima si conformi alle prescrizioni testé citate, anche mediante la stipula di una apposita convenzione che stabilisca, limitatamente a questo aspetto, le richieste forme di coordinamento tra i due Soci pubblici.

Dato atto, alla luce di quanto dianzi riportato, ovvero che non può costituire un obbligo normativo il prevedere forme di determinazione codificata e congiunta delle politiche gestionali comuni all'interesse pubblico che i due Soci, in posizione di controllo, potrebbero voler meglio perseguire, di assicurare nel medio periodo e comunque entro quattro mesi dalla nascita della nuova Società, come proposto in seduta dal Sindaco ed accettato dai Consiglieri, la revisione degli accordi convenzionali tesi al rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa.

Evidenziato infatti come con riferimento alle Società Rabbies Energia 1 e 2 S.r.l. i due Comuni avevano definito e sottoscritto apposite convenzioni in materia, coerentemente a normativa provinciale, accordi che saranno rivisti e aggiornati fondendoli in un unico documento operativo vincolante per la Società Rabbies Energia S.r.l..

Dato atto come a seguito stima resa dal dott. Sergio Toscana, dottore commercialista iscritto al n. 172/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, asseverata in data 13.07.2018 ed approvata dalle Assemblee delle due Società è previsto che il nuovo assetto sia il seguente:

- Il Comune di Malé diventerà socio di Rabbies Energia S.r.l. con quote di nominali euro 178.746,39.-, pari al 34,499%;
- Il Comune di Rabbi diventerà socio di Rabbies Energia S.r.l. con quote di nominali euro 178.680,17.-, pari al 34,486%;
- La Centraline Trentine S.r.l. diventerà socio di Rabbies Energia S.r.l. con quote di nominali euro 160.693,13.-, pari al 31,015%.

Considerato che per tutte le motivazioni sopra esposte, conclusivamente si ritiene conveniente e opportuno procedere alla fusione per incorporazione della " Rabbies Energia 1 S.r.l. " e "Rabbies Energia 2 S.r.l." nella società "Rabbies Energia S.r.l. " in quanto maggiormente rispondente all'interesse di questa amministrazione comunale.

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del D.L.gs. 175/2015, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e norme Statutarie.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica che ha modo di ribadire come appariva comunque opportuno dotarsi di predefiniti strumenti che assicurino meglio il perseguimento e raggiungimento dei prevalenti interessi pubblici.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto di fusione per incorporazione delle società " Rabbies Energia 1 S.r.l. " e "Rabbies Energia 2 S.r.l." nella società "Rabbies Energia S.r.l." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C. e allegato alla presente delibera sub "A" nei contenuti documentali indicati in narrativa.
2. Di approvare lo statuto sociale della società "Rabbies Energia S.r.l.", in conformità allo statuto allegato al progetto di fusione e di cui fa parte integrante e sostanziale, in particolare con l'incremento di capitale sociale della società incorporante a servizio del rapporto di cambio.
3. Dato atto come definito dal legislatore come «controllo analogo», "... la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante ... ", si è ritenuto che non sussista un vero obbligo a prevedere che in una società, ancorché a prevalente partecipazione pubblica, siano introdotte precise forme per

l'esercizio del cd. controllo, salvo assicurare nei termini espressi la definizione e sottoscrizione di una convenzione su governance e contenimento della spesa.

4. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci della società che sarà appositamente convocata per l' approvazione del progetto di fusione per incorporazione e, per quanto di competenza, ad esprimere il voto favorevole in ordine alla approvazione del progetto di fusione sopra descritto, nonché di attuare la presente deliberazione consiliare con facoltà di apporre ai documenti attuativi ogni modifica non sostanziale ritenuta necessaria e di dar mandato all'Organo di Competenza della suddetta società a compiere tutto quanto utile e necessario per l'attuazione della deliberazione di fusione, intervenendo all'atto di fusione e apportando eventuali modifiche che si rendessero utili o necessarie.
5. Di disporre l'invio a fini conoscitivi, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.L.gs. 175/2015, del presente atto deliberativo e relativi allegati alla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Di incaricare gli Uffici affinché sia assicurato che il presente atto deliberativo venga pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione partecipante.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito e consentire la pronta assunzione degli atti a ciò conseguenti;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ 'RABBIES ENERGIA 1 S.R.L.' E 'RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.', NELLA SOCIETÀ 'RABBIES ENERGIA .S.R.L.' REDATTO IN APPLICAZIONE DEL D.L.GS 175/2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 24.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 24.09.2018

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

RAGONERIA E FINANZIARIO

F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 02.10.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Valentinelli Chiara

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **03.10.2018** al giorno **13.10.2018**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 03.10.2018

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

VERBALE n. 10/2018

Il sottoscritto Dott. Enrico Caprio, Revisore del Comune di Malé,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.06.2017,

PREMESSO

- che è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 02.10.2018 p.v. il progetto di aggregazione societaria interessante Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l., società da essa partecipate;
- che in data 10.8.2018 è stata trasmessa al sottoscritto per conoscenza dal Segretario Comunale apposita nota sul progetto di fusione per incorporazione delle società Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l. dalla quale emerge la necessità di verificare se il nuovo Statuto societario della incorporante sia tale da poter garantire un controllo dei Comuni sulla società incorporante si da indirizzarne l'azione verso il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Malé e di Rabbì;
- che il sottoscritto con apposita Pec inviata in assenza di ricezione della documentazione riguardante il progetto di fusione inviava apposita nota al Segretario Comunale con la quale, ritenendo plausibile quanto oggetto di osservazione, consigliava di effettuare i dovuti approfondimenti in una situazione particolare come quella in questione e che, pertanto, sarebbe stato opportuno ricorrere al parere di un legale specializzato in materia ed ovviamente anche del notaio che dovrebbe rogare la delibera di fusione.
- che in data 27.8.2018 è stata trasmessa al sottoscritto la proposta di deliberazione comprensiva degli allegati ed in particolare il parere di congruità sul rapporto di cambio rilasciato dall'esperto Dott. Sergio TOSCANI;
- che giusta nota prot. n. 10308/5.3 del 06.09.2018 il Comune di Malé inoltrava richiesta di parere al Consorzio dei Comuni Trentini in quanto aveva ritenuto l'assenza, all'interno dello Statuto o comunque in schemi convenzionali o modelli statutari specifici della società oggetto di fusione Rabbies Energia 2 S.r.l., di strumenti che potessero assicurare al socio pubblico il certo esercizio delle sue prerogative, coerentemente ai principi di controllo congiunto da prevedere ed esercitare concretamente quale condizione di legge che giustifica la detenzione di simili partecipazioni;
- che il Consorzio dei Comuni Trentini con parere del 12.09.2018 esprimeva il parere sulla obbligatorietà della costituzione di forme di controllo congiunto in società a partecipazione pubblica frazionata ai sensi del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016

PRESO E DATO ATTO

Che, nella ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 29.9.2017 – approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed s.m. ed i., con deliberazione consiliare n. 34 del 29.9.2017, esecutiva ai sensi di legge – Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l., coinvolte nel progetto di fusione sopra descritto, figurano tra le società da mantenere in quanto rientranti tra le categorie di cui all'art. 4 del Testo Unico in materia di società partecipate, con riguardo allo specifico settore energetico, visto che il ricorso allo strumento societario da parte degli Enti Locali è limitato alla somministrazione di servizi pubblici o attività di interesse pubblico al fine di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento, fermo restando che il mantenimento delle predette partecipazioni societarie deve poggiare sulla sostenibilità finanziaria, convenienza economica

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

e sulla compatibilità con i principi di efficienza , efficacia, economicità e tutela della concorrenza come si verifica nel caso di specie;

Che il Comune di Malé in qualità di socio i “pubblico” delle società coinvolte nel progetto di fusione illustrato nella presente relazione (unitamente al Comune di Rabbi), ha rilevato (analogamente al Comune di Rabbi con delibera n. 44 del 28.9.2017) – nel predetto piano di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti - la necessità di aggregazione delle due società al fine di contenere i costi di gestione.

Che il progetto di fusione per incorporazione redatto e firmato dai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle società coinvolte nell’aggregazione, al punto 4 relativo ai patti sociali della società incorporante con le eventuali modifiche statutarie derivanti dalla fusione, stabilisce che “lo statuto sociale attuale della società Rabbies Energia 2 deve essere adattato alle modifiche normative intervenute per le società a partecipazione pubblica con il D. Lgs. 175 del 19/8/2016” e che per effetto dell’operazione di fusione il predetto Statuto di Rabbies Energia 2 è stato modificato solamente all’art. 5 per effetto dell’aumento del capitale sociale;

Che la Relazione dell’Organo amministrativo sul Progetto di fusione per incorporazione in questione redatta ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. ha evidenziato le ragioni economiche e giuridiche che hanno portato alla progettata operazione di fusione, ha dichiarato che dal punto di vista del diritto societario la proposta fusione non ha conseguenze particolari e che i diritti dei soci e le maggioranze per le delibere delle assemblee dei soci rimangono invariate e che viene mantenuto l’attuale governance della società incorporante nell’ottica della continuità della gestione;

Che sempre la predetta relazione ha esposto i criteri di determinazione del rapporto di cambio che prevede l’aumento del capitale sociale della società incorporante Rabbies Energia 2 con annullamento delle quote del capitale sociale della Rabbies Energia 1 con aumento di capitale sociale della società incorporante da assegnare ai soci della incorporanda sulla base del rapporto di cambio predisposto dallo Studio Associato Bortolotti & Conci, “senza alcun onere per i soci e senza previsione di conguaglio di denaro”;

Che il rapporto di cambio proposto ha formato oggetto di perizia giurata del Dott. Sergio Toscana il quale con perizia del 13.7.2018 ha certificato che il metodo valutativo adottato dai Consigli di Amministrazione delle società oggetto di aggregazione è adeguato in quanto nella circostanza ragionevole e non arbitrario , confermando, pertanto, l’adeguatezza del rapporto di cambio delle quote contenuto nel progetto di fusione;

Che nella proposta di delibera consiliare del 2 ottobre 2018 il Consiglio Comunale prende atto che la fusione , così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate e che dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti tra i quali la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi anche attraverso concentrazione delle relative funzioni, semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse, maggior patrimonializzazione in capo all’incorporante quale soggetto gestore dei servizi con conseguente miglioramento del rating creditizio;

Che si dà atto nella medesima proposta che l’operazione di aggregazione costituisce una risposta alle recenti disposizioni legislative sulle società pubbliche che prevedono l’espresso

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

divieto da parte di un Comune di detenere più partecipazioni in società che svolgono analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali come nel caso di specie per Rabbies 1 e 2, nate solo per rendere possibile l'ottenimento di due concessioni a derivare acqua ;

Che sono stati acquisiti sulla proposta di deliberazione tutti i pareri favorevoli interni del Comune di Malé indicati nella proposta di delibera consiliare del 2.10.2018:

Che il Consorzio dei Comuni Trentini ha evidenziato che non sussiste alcun obbligo normativo che preveda forme di determinazione codificata e congiunta delle politiche gestionali comuni all'interesse pubblico che i due Soci in posizione di controllo potrebbero voler meglio perseguire e che lo stesso *suggerisce prudenzialmente a codesto Comune di assicurare - d'intesa con l'altro Ente locale partecipante alla Società - che quest'ultima si conformi alle prescrizioni testé citate, anche mediante la stipula di una apposita convenzione che stabilisca, limitatamente a questo aspetto, le richieste forme di coordinamento tra i due Soci pubblici;*

Che, con riferimento alle Società Rabbies Energia 1 e 2 S.r.l., i due Comuni di Malé e Rabbi avevano definito e sottoscritto apposite convenzioni in materia, coerentemente a normativa provinciale, accordi che saranno rivisti e aggiornati fondendoli in un unico documento operativo vincolante per la Società Rabbies Energia S.r.l.;

Che il Comune di Malé, a seguito di quanto suggerito dal Consorzio dei Comuni Trentini con il predetto parere, ha manifestato nella proposta di deliberazione la volontà di assicurare nel medio periodo e comunque entro due mesi dalla nascita della nuova Società la revisione degli accordi convenzionali tesi al rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa;

Che il presente Organo di Revisione è tenuto a esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ESAMINATA

- La proposta di deliberazione completa di tutti gli allegati raccolti e citati in premessa tra i quali il progetto di aggregazione in versione integrale; i bilanci delle società partecipanti al progetto di aggregazione; il parere di congruità sul rapporto di concambio;

CONSIDERATO

- che la competenza del revisore in merito all'operazione è relativa alla copertura finanziaria di eventuali impegni di spesa connessi con l'operazione e alla salvaguardia dei valori patrimoniali dell'ente;
- che l'operazione non comporta variazioni negli affidamenti dei servizi da parte dell'ente locale;

VERIFICATO

- che l'operazione non comporta impegni di spesa per l'ente;
- che con il parere di congruità del rapporto di concambio della fusione il perito ha valutato tutti gli aspetti formali e sostanziali esprimendo parere favorevole di congruità e pertanto non sono ravvisabili perdite patrimoniali per l'ente;

VISTO

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il regolamento di contabilità;

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

- Il TUEL D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei rispettivi servizi;

RACCOMANDA

- in relazione ai punti 1) e 4) del deliberato: *“approvare , per quanto esposto in premessa, il progetto di fusione per incorporazione delle società Rabbies Energia 1 S.r.l nella Rabbies Energia 2 S.r.l. (...)” e “ autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all’assemblea dei soci delle società Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l. (...) ad esprimere il voto favorevole in ordine al progetto di fusione sopra descritto, nonché di attuare la presente deliberazione consigliare con facoltà di apporre ai documenti attuativi ogni modifica non sostanziale (...)”* che prima di procedere alla votazione il Sindaco o suo delegato verifichino previamente che esistano il parere del GSE per quanto concerne il mantenimento delle attuali tariffe incentivanti e quello della Provincia Autonoma per quanto concerne le concessioni;


- che in relazione alle problematiche sollevate dal Segretario comunale sulla previsione di forme di determinazione codificata e congiunta delle politiche gestionali connessi all’interesse pubblico ed in relazione al parere formulato dal Consorzio dei Comuni Trentini di cui sopra su richiesta del Sindaco di Malé con nota prot. n. 10308/d.3 del 6.9.2018 ed al conseguente contenuto nella proposta di delibera di cui al punto 3), i due soci Comune di Malé e Comune di Rabbi assicurino entro la data di effetto della progettata operazione di fusione la revisione degli accordi convenzionali tesi al rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa, *fermo restando che sarebbe consigliabile o **più che opportuno** che, attraverso idonei strumenti, vengano garantiti ed assicurati “la coerenza delle politiche gestionali con le finalità di interesse pubblico”* ;

Quanto sopra premesso, considerato, verificato e raccomandato, questo revisore:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione dell’operazione di fusione per incorporazione della Rabbies Energia 1 S.r.l. nella Rabbies Energia 2 S.r.l. sempre che esistano preventivamente alla delibera di fusione specifico parere favorevole del GSE per quanto concerne il mantenimento delle attuali tariffe incentivanti e della Provincia Autonoma per quanto concerne le concessioni e che vengano colti i suggerimenti sopra forniti tra le raccomandazioni con riferimento al punto 3) della proposta di delibera del 2.10.2018.

Malé, 28.9.2018

Il Revisore

Dott. Enrico Caprio